Schema di Accordo quadro tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ANCI Emilia-Romagna, per una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. dell'art.7, comma 4, del D. Lgs.36/2023

Tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito ATERSIR o l'Agenzia), con sede Via Cairoli 8/F, 40121, Bologna, (C.F. 91342750378), nella

l'Associazione Regionale dei Comuni dell'Emilia-Romagna (in seguito ANCI E-R), con sede in via Solferino 42, 40124, Bologna, P.IVA 03485670370 - C.F. 80064130372 nella persona del presidente Luca Vecchi,

premesso che:

- ATERSIR è stata istituita mediante legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio dei rifiuti urbani; ad Atersir partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
- ANCI E-R è punto d'incontro delle esperienze, delle esigenze e della competenze delle amministrazioni locali, sia dal lato degli amministratori, sia dal lato dei dirigenti e dei responsabili di servizio; la sua azione permette il coordinamento fra le autonomie, portatrici della ricchezza e dell'articolazione delle realtà locali, in attuazione del principio di autonomia organizzativa. In particolare ANCI E-R cura l'informazione, l'aggiornamento e l'approfondimento delle varie tematiche che riguardano la vita delle autonomie, attua processi di formazione finalizzati ad assistere gli enti, soprattutto in occasione di innovazioni organizzative rese necessarie dalle modifiche legislative;

rilevato che ATERSIR:

- costituisce forma di cooperazione degli Enti locali, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di servizi pubblici locali ambientali;
- definisce gli strumenti per il governo delle attività di gestione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare predisponendo il piano d'Ambito che prevede:
 - la ricognizione delle infrastrutture,
 - il programma degli investimenti,
 - il modello gestionale ed organizzativo,
 - il piano economico-finanziario,
- opera, al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, su due livelli cui competono distinte funzioni di governo: le funzioni di I livello esercitate dal Consiglio d'Ambito con



riferimento all'intero ambito territoriale ottimale, comprendenti fra l'altro le decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi; le funzioni di II livello esercitate, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali che provvedono alla individuazione dei bacini di affidamento, alla proposta circa le modalità di organizzazione e gestione dei servizi ed all'attività di controllo sulla gestione;

visto lo Statuto di ANCI E-R ed in particolare

- l'art. 2, che al comma 1 sancisce che tra i fini dell'associazione rientra la tutela delle autonomie locali nella piena attuazione dei principi dell'ordinamento giuridico vigente, inclusa "la prassi delle attività amministrative, nei rapporti con la società civile" e "rappresenta e sostiene i diritti e gli interessi degli Enti locali ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine";
- l'art. 3, comma 1, che richiama tra i compiti dell'associazione lo sviluppo di "forme di relazione e di informazione con gli Enti associati e con altri Enti pubblici, al fine di realizzare il confronto delle esperienze, degli studi e degli approfondimenti riguardanti problemi tecnici, organizzativi, finanziari e giuridici di interesse per gli enti associati. ANCI cura, inoltre, la pubblicazione di studi, ricerche, relazioni, documentazione e la loro diffusione fra gli enti associati";
- l'art. 3, comma 2, che stabilisce che l'erogazione agli Enti associati dei servizi informativi e di comunicazione sociale e pubblica, di consulenza, di formazione "possono essere svolti anche su incarico di altre pubbliche amministrazioni";
- l'art. 3 commi 3 e 4 che stabilisce che per la realizzazione delle iniziative del comma 1, ANCI E-R può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e può realizzare le iniziative ed erogare i servizi indicati ai commi 1 e 2 mediante organismi di forma societaria;

considerato inoltre che:

- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento che comprende tutti i comuni della regione Emilia-Romagna;
- che l'esercizio di tali funzioni determina impatti su funzioni contigue di competenza esclusiva comunale con particolare riferimento a tributi (IMU - TARI - COSAP/TOSAP), autorizzazioni agli interventi (su suolo pubblico e non), programmazione territoriale, bilancio, società patrimoniali, servizi sociali (bonus idrico e bonus rifiuti), ambiente;
- che l'evoluzione della normativa nazionale e regionale, nonché della giurisprudenza, comportano la necessità di aggiornamenti coordinati sia delle disposizioni operative dell'Agenzia sia dei regolamenti di competenza comunale;

considerato, ancora, che ANCI E-R e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono contribuire, per quanto di competenza, alla definizione di modalità operative condivise, omogenee e coerenti sul territorio regionale nelle materie affini e



contigue alle funzioni dell'Agenzia:

- cooperando per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- garantendo una efficace informazione e, ove necessario, formazione ai Comuni;
- definendo, con il presente accordo, le modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e disciplinando lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- creando le condizioni amministrative per accelerare, ove possibile, gli investimenti dei gestori nel miglioramento dei servizi idrici e rifiuti.

ANCI E-R e l'Agenzia condividono che attraverso una fattiva e continuativa collaborazione tra le proprie strutture può essere ulteriormente implementata l'efficacia delle politiche e delle attività relative ai settori di competenza dell'Agenzia.

Rilevato, pertanto, che:

- le Parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione e di cooperazione istituzionale, finalizzato alla cura dei suindicati interessi pubblici;
- lo strumento dell'accordo di cooperazione rappresenta la forma più appropriata rispetto alle finalità sopra richiamate;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:
- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- sussistono i presupposti, fattuali e giuridici, per attivare il presente accordo di cooperazione.

Tutto quanto premesso e considerato, ANCI E-R e l'Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 4, del codice, allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente nell'approfondimento delle problematiche tecnico-amministrative emergenti dall'attuazione di provvedimenti sovraordinati (normative nazionali, disposizioni regolamentari, normative regionali) nel campo dei



- Servizi Idrico e Rifiuti ove esse abbiano impatto diretto o indiretto su materie di competenza esclusiva dei Comuni. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione tra le parti.
- 2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
- a) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, fatte salve documentate esigenze di riservatezza;
- b) organizzazione di gruppi di lavoro congiunti finalizzati alla individuazione di modalità operative coerenti e omogenee sul territorio regionale;
- c) diffusione efficace e tempestiva delle informazioni e dell'esito delle attività congiunte verso tutti i comuni della regione;
- d) eventuale attività formativa in favore dei Comuni soci di ANCI E-R;
- e) ulteriori attività ritenute dalle Parti funzionali al conseguimento degli obiettivi comuni, di cui al presente Accordo.

Art. 3 - Convenzioni attuative

- 1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
- 2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:
 - a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
 - b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà ad ANCI E-R a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
 - c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività;
 - d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

- 1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:
 - a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
 - b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione;
 - c) concordare le forme di disseminazione dei risultati;
 - d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o criticità.



- 2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti nel Comitato.
- 3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.
- 4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

Art. 5 – Proprietà dei risultati

- 1. Le attività oggetto del presente accordo, i relativi risultati e gli altri materiali prodotti durante le attività di cui al presente accordo sono di proprietà di ANCI E-R e dell'Agenzia.
- 2. ANCI-ER e ATERSIR sono obbligate a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti nell'ambito del presente accordo.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7- Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell'altra parte e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall'accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

- 1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.
- 2. Il presente Accordo si intende rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
- 3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi



competenti di ciascuna Parte.

4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.

Art. 11 - Comunicazioni

- 1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 10 (Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.
- 2. Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell'Accordo.
- 3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 12 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo

- 1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,
- 2. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
- 3. La presente accordo è esente da bollo, ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.

Atto sottoscritto con firma digitale	
Il Presidente di ATERSIR	Il Presidente ANCI ER
	Luca Vecchi

